



COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 13

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF – MODIFICA –

La Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale l'adozione dell'allegato provvedimento deliberativo.

La votazione richiesta è a scrutinio palese

Su relazione della Vice Sindaca MANASSERO PATRIZIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, istitutivo di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'art. 48, comma 10, della Legge n. 449/97, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della Legge n. 191/98;

Premesso che con propria deliberazione n. 18 del 01/02/2000 venne istituita con decorrenza primo gennaio 2000 l'addizionale comunale dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche nella misura di 0,2 punti percentuali, ai sensi dell'articolo 1 del D.Lgs 28 settembre 1998, n. 380;

Richiamate le seguenti deliberazioni di determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF:

- Giunta Comunale n. 28 del 13/02/2001 di variazione nella misura dello 0,25% per l'anno 2001;
- Giunta Comunale n. 278 del 18/12/2001 di variazione nella misura dello 0,40% per l'anno 2002;
- Giunta Comunale n. 5 del 14/01/2003 di conferma nella misura dello 0,40% per l'anno 2003;
- Giunta Comunale n. 3 del 07/01/2004 di conferma nella misura dello 0,40% per l'anno 2004;
- Giunta Comunale n. 291 del 28/12/2004 di conferma nella misura dello 0,40% per l'anno 2005;
- Giunta Comunale n. 284 del 20/12/2005 di conferma nella misura dello 0,40% per l'anno 2006;
- Giunta Comunale n. 306 del 21/12/2006 di conferma nella misura dello 0,40% per l'anno 2007;
- Consiglio Comunale n. 15 del 31/01/2007 di conferma nella misura dello 0,40% per l'anno 2007;
- Consiglio Comunale n. 21 del 19/03/2012 di approvazione del regolamento per l'applicazione della compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;
- Consiglio Comunale n. 21 del 18/03/2013 di modifica del regolamento per l'applicazione della compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;
- Consiglio Comunale n. 26 del 27/04/2015 di modifica del regolamento per l'applicazione della compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF;

Dato atto che con l'ultimo provvedimento sono state deliberate aliquote differenziate in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività, come previsto come previsto dall'articolo 1, comma 11, del D.L. 138/2011 e s.m.i. nelle misure di seguito riportate:

- fino a 15.000 euro aliquota dello 0,70%
- oltre 15.000 e fino a 28.000 euro aliquota dello 0,73%
- oltre 28.000 e fino a 55.000 euro aliquota dello 0,76%
- oltre 55.000 e fino a 75.000 euro aliquota dello 0,79%
- oltre euro 75.000 aliquota dello 0,80%;

Viste le modifiche al Testo Unico delle imposte sui redditi apportate dall'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022) con le quali sono stati ridotti da cinque a quattro gli scaglioni di reddito imponibile ai fini IRPEF, con decorrenza primo gennaio 2022, così come di seguito riportati:

- fino a 15.000 euro
- oltre 15.000 e fino a 28.000 euro
- oltre 28.000 e fino a 50.000 euro
- oltre 50.000

Dato atto che, a norma del comma 7 della sopra richiamata norma, i comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Considerato che la rimodulazione delle aliquote in funzione dei nuovi scaglioni di reddito imponibile definiti dalla legge 294 del 30/12/2021 debba garantire l'invarianza del gettito di entrata previsto nei documenti di programmazione dell'ente;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 112 del 20/12/2021 di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024, comprensivo di una previsione dell'entrata da compartecipazione all'addizionale comunale all'IRPEF di euro 6.500.000 per ciascun esercizio finanziario del triennio di riferimento;

Ritenuto di proporre le suddette aliquote atte a garantire l'entrata annua di euro 6.500.000 prevista a bilancio:

- fino a 15.000 euro aliquota dello 0,70%
- oltre 15.000 e fino a 28.000 euro aliquota dello 0,73%
- oltre 28.000 e fino a 50.000 euro aliquota dello 0,76%
- oltre 50.000 aliquota dello 0,80%;

Visto l'articolo 1, comma 169, della legge 296/2006 (finanziaria 2007) secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, di differimento al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali;

Visto l'art. 14, comma 8, del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23 il quale prevede che "A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della citata legge n. 296 del 2006;

Dato atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla 1^a e 7^a Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 20 aprile 2022;

Visto il parere espresso dall'organo di revisione dell'ente;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore Ragioneria Generale - Dott. Carlo Tirelli -, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

DELIBERA

- 1) di approvare, per i motivi espressi in premessa, la modifica dell'articolo 3 del regolamento delle aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, nel testo allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nell'apposito sito informatico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del D.Lgs n. 360/1998, come sostituito dall'articolo 11 della legge n. 383/2001, secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 3, del D.Lgs 175/2014;
- 3) di subordinare, a norma dell'articolo 1, comma 3, del D.Lgs n. 360/1998, l'efficacia della presente deliberazione, a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito informatico di cui al punto 2);
- 4) di dare atto che il regolamento così modificato ha effetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006, a far data dal primo gennaio 2022;
- 5) di individuare quale responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 4 della Legge 241/90, il Dirigente del Settore Ragioneria - Dott. Carlo Tirelli -.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE.

Articolo 3 – Determinazione delle aliquote

Le aliquote dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche per l'anno 2022 sono così differenziate per scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale ai fini IRPEF:

<i>Scaglioni di reddito imponibile ai fini IRPEF</i>	<i>aliquote</i>
Fino a euro 15.000,00	0,70%
oltre euro 15.000,00 fino a 28.000,00 euro	0,73%
oltre euro 28.000,00 fino a 50.000,00 euro	0,76%
oltre euro 50.000,00	0,80%

La variazione delle aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF deliberata dal Consiglio Comunale, non può eccedere la misura massima fissata dalla legge.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), le aliquote sono deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con efficacia dal primo gennaio dell'anno di riferimento.

In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.